



SERGIO SCIBETTA
CECILIA SCIBETTA
LIVIO PERRI
GIANLUCA MARTA
GULIANA BATTISTI
FERDINANDO DE FLORA
LISETTE BARBA
LUCA MORRONI
STEFANIA MACI
BARBARA GIORGI
FRANCESCA GRECO
CLAUDIA MANDOLES

News per i clienti dello Studio

N. 42
13 Settembre 2022

Protocollo anti covid nei luoghi di lavoro: validità sino al 31 ottobre 2022

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che il nuovo aggiornamento al "Protocollo condiviso delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro" approvato il 30 giugno 2022 **sarà valido fino al prossimo 31.10.2022.** **L'aggiornamento del protocollo** non impone l'obbligo generalizzato di utilizzo delle mascherine, tuttavia, laddove vengano individuati, in collaborazione con il medico competente, **gruppi di lavoratori maggiormente a rischio**, perché fragili o in considerazione delle specifiche mansioni o contesti lavorativi, si prevede che il datore di **lavoro debba fornire loro direttamente le FFP2**, in questo caso esplicitamente qualificate come "**adeguati dispositivi di protezione individuale**" (con ciò affermandone l'obbligo). Per la stessa ragione **è obbligatoria la mascherina per il lavoratore** che si manifesti come sintomatico **mentre si trova in azienda**. Il protocollo in esame: i) conferma il **divieto di accesso ai luoghi di lavoro in caso di temperatura corporea superiore a 37,5°**, per cui il personale "potrà" ancora – non "dovrà" – **essere sottoposto all'accesso a controllo della temperatura**, da gestire come trattamento di dati personali (con informativa e senza registrazione del dato se non quando ciò serva a giustificare l'impedimento all'accesso). Sempre nel contesto del protocollo in esame si ripropone l'obbligo: i) di informazione del **datore di lavoro e di pulizia giornaliera e sanificazione periodica**, nonché gli obblighi di contingentamento nell'accesso agli spazi comuni, **con ventilazione continua e ridotti tempi di sosta**; iii) **della visita del medico competente prima del rientro in servizio del lavoratore** che sia risultato positivo con ricovero ospedaliero.

Premessa

Le parti sociali, all'esito del confronto promosso dal Ministro della Salute e dal Ministro del Lavoro, hanno sottoscritto in data 30.6.2022 il **nuovo aggiornamento al "Protocollo condiviso delle misure per**



il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”.

Osserva

Le nuove disposizioni **sono ora destinate a trovare applicazione fino al 31.10.2022.**

Si ricorda infatti che l'art. 29-bis del DL 23/2020, conv. L. 40/2020, ha stabilito che *“ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all'obbligo di cui all'articolo 2087 c.c. mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro”.*

Osserva

In caso di **contestazioni sul rispetto degli obblighi di sicurezza in materia**, dunque, ci si può attendere che **l'accertamento del rispetto da parte del datore di lavoro** delle raccomandazioni contenute in questi protocolli **sarà la prima verifica a essere effettuata.**

Utilizzo delle mascherine FFP2

L'aggiornamento del protocollo **non impone l'obbligo generalizzato di utilizzo delle mascherine.**

Osserva

In particolare, le mascherine di tipo FFP2 vengono confermate come *“presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio”*, soprattutto **in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico** o in cui non sia possibile il distanziamento di un metro, ma l'obbligo esplicitamente posto a carico del datore di lavoro è solo quello di assicurare la disponibilità di FFP2 *“al fine di consentirne ai lavoratori l'utilizzo nei contesti a maggior rischio”.*

Solo laddove vengano individuati, in collaborazione con il medico competente, **gruppi di lavoratori maggiormente a rischio**, perché fragili o in considerazione delle specifiche mansioni o contesti lavorativi, si prevede che il datore di lavoro **debba fornire loro direttamente le FFP2**, in questo caso esplicitamente qualificate come **“adeguati dispositivi di protezione individuale”** (con ciò affermandone l'obbligo).

Osserva

Per la stessa ragione **è obbligatoria la mascherina per il lavoratore** che si manifesti come sintomatico **mentre si trova in azienda.**

Divieti di accesso ai luoghi di lavoro

Il protocollo conferma poi il **divieto di accesso ai luoghi di lavoro in caso di temperatura corporea superiore a 37,5°**, per cui il personale "potrà" ancora – non "dovrà" – **essere sottoposto all'accesso a controllo della temperatura**, da gestire come trattamento di dati personali (con informativa e senza registrazione del dato se non quando ciò serve a giustificare l'impedimento all'accesso).

Ulteriori obblighi per i datori di lavoro

Il protocollo ripropone poi gli obblighi di informazione del **datore di lavoro e di pulizia giornaliera e sanificazione periodica**, nonché gli obblighi di contingentamento nell'accesso agli spazi comuni, **con ventilazione continua e ridotti tempi di sosta.**

Osserva

Sono inoltre richieste le ormai **consuete cautele per evitare assembramenti nelle zone comuni.**

Si prevede infine **l'obbligo della visita del medico competente prima del rientro in servizio del lavoratore** che sia risultato positivo con ricovero ospedaliero.

Utilizzo del lavoro agile

Il lavoro agile viene confermato "**strumento utile per contrastare la diffusione del contagio**", senza **indicazioni più vincolanti**, e perciò le parti sottolineano l'opportunità di prorogare ancora lo strumento del **lavoro agile emergenziale.**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti